



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO in particolare, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95074 del 25 marzo 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95581 del 29 aprile 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato FSBA;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, il quale prevede che “*I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO di assegnare le risorse stanziare pari a 1.600 milioni di euro nella misura del 75% a FSBA e 25% a Forma.Temp, sulla base del numero degli iscritti dagli stessi comunicati

DECRETA

Articolo 1

1. Sono assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, le seguenti somme:

| Denominazione | somme da assegnare | % |
|----------------------|---------------------------|----------|
| FSBA | 1.200.000.000,00 € | 75% |
| FORMATEMP | 400.000.000,00 € | 25% |
| Totale | 1.600.000.000,00 € | 100% |

2. Le somme assegnate dal precedente comma 1 saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito *file excel* come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, con l'indicazione della quota percentuale destinata alla contribuzione figurativa.

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a euro 1.600 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, FSBA e Forma.Temp garantiscono l'erogazione delle specifiche misure ivi previste, con le risorse in possesso e acquisite dai medesimi, a cui si aggiungono gli importi di cui all'articolo 1 del presente decreto e, con riferimento a tali risorse assegnate, resta fermo il rispetto del limite delle stesse.
2. FSBA e Forma.Temp provvedono al monitoraggio delle prestazioni erogate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dell'utilizzo del limite di spesa afferente al finanziamento integrativo di cui all'articolo 1.
3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, qualora dal predetto monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, che, sulla base delle domande di accesso alle prestazioni, sia in procinto di venir meno l'equilibrio di bilancio dei Fondi, gli stessi non prendono in considerazione ulteriori domande per l'accesso alle prestazioni medesime, ferma restando la possibilità di adozione da parte dei Fondi di forme ulteriori di finanziamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 15 OTT 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Roberto Gualtieri



